

**COMUNE DI SANT' ANGELO LE FRATTE  
( Provincia di Potenza )**

85050 – Largo S. Michele, 3 - Tel. 0975/38.65.02 – Fax 0975/38.67.86

Codice Fiscale 80002570762

[www.comune.santangelolefratte.pz.it](http://www.comune.santangelolefratte.pz.it)

Prot. n. 0000888 del 12/02/2025

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)****Il Responsabile dell'Area n. 3 "Tecnico - Manutentiva"**

In riferimento alla richiesta di CDU prodotta dal geom. Liliana MURO, nato a Potenza (PZ) il 30/08/1969 e residente in Pietragalla (PZ) alla Via G. Falcone n. 9, in qualità di tecnico incaricato dall'Avv. Carmela PANDOLFO delegata per la vendita giudiziaria del Tribunale di Potenza, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0000867 in data 12/02/2025;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;**Visto** l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;**Visto** l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;**CERTIFICA**

Che le aree censite al N.C.T. di seguito elencate, site nel Comune di Sant' Angelo Le Fratte (PZ) ricadono nelle zone di seguito indicate del vigente P.R.G.:

FOGLIO DI MAPPA	PARTICELLE	ZONA	DESCRIZIONE ZONA P.R.G.
8	367-174-172	E	Zona agricola semplice
10	690-682-875-874-35	A1	Centro Antico

**NORME TECNICHE D'INTERVENTO****Art. 15 - Norme tecniche zona A1 - Centro Antico**

15.2) Il piano di recupero adottato dal Comune ai sensi della L.14.05.1981 n.219 si intende confermato, e, per la parte non in contrasto con il P.R.G., gli interventi previsti sono attuabili.

15.3) Per gli edifici non inclusi nel perimetro del P.d.R. adottato dal Comune, ma inclusi nella zona A1, si applica la categoria di intervento prevista dalle norme tecniche di attuazione del P.R.D. tav.1 punto 3.4 voce (MS) Manutenzione straordinaria.

15.4) Per le operazioni di demolizione senza ricostruzione o di adeguamento funzionale, in attuazione del P.D.R. redatto in base alla L.14.05.1981 n.219, i vani non ricostruibili in loco troveranno sistemazione nella zona C1.

## Art.24 - Norme tecniche zona E - Zona Agricola Semplice

24.1- La zona E rientra negli interventi diretti.

24.2 -Le aree nella zona E sono destinate all'esercizio dell'agricoltura. Sono consentite costruzioni per abitazioni ad esclusivo servizio della conduzione agricola del fondo; sono altresì consentite costruzioni di pertinenze destinate alla lavorazione, trasformazione e deposito di prodotti dell'agricoltura e della zootecnica. Dette zone sono destinate anche alla salvaguardia del sistema idrogeologico del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.

24.3 - L'indice di fabbricabilità fondiaria relativo alle costruzioni adibite ad abitazione non potrà superare 0,03 mc/mq. L'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle sole pertinenze agricole non potrà superare 0,09 mc/mq. La richiesta di nuove costruzioni da adibire a pertinenza agricola dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali dell'azienda ai suoi programmi produttivi.

24.4 E' consentito ai fini del computo della cubatura accorpare superfici di terreno anche non contigui a quello sul quale dovrà sorgere la costruzione purchè le relative particelle siano comprese entro una circonferenza di ml 500 di raggio.

24.5 L'altezza dei fabbricati non potrà superare ml 7,50, escluso il volume per attrezzature tecnologiche al servizio dell'azienda (silos, serbatoi, ecc.)

24.6 La distanza dei confini di proprietà delle costruzioni non potrà essere a ml.5,00. Previo accordo tra i proprietari di lotti confinanti, gli edifici possono, porri in aderenza sul confine dei lotti stessi.

24.7 Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle costruzioni conseguenti a demolizioni

integrali o negli ampliamenti fronteggianti, le strade non possono essere inferiori a quelle prescritte dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 26/04/1993 n.147. Il lotto minimo è fissato in mq 3000 da recuperarsi nel raggio di ml.500, in ogni caso la costruzione non potrà sorgere su un lotto inferiore a mq 1000.

## Art.26 bis - Norme generali in zona agricola

Nelle zone E è consentito a coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti di legge edificare per la relativa attività di tipo commerciale al dettaglio o per servizi di tipo bar, ristorante, pensioni e simili, con un indice di fabbricabilità fondiario di 0,08 mc/mq e per altezza massima di mt.7,50. Tale indice è applicabile per il solo volume strettamente necessario alle attività di cui sopra.

Si rilascia a richiesta del geom. Liliana MURO, precisando che il presente certificato è esente da imposta ai sensi dell'art. 5 - All. TAB. B DPR 26/10/1972 n. 642 e art. 18 DPR 30/05/2002 n. 115.

Il Responsabile del Servizio  
Area n. 3 Tecnico e Manutenitiva  
Ing. Davide MARCHELLO